

Accordo integrativo per la Provincia di Pesaro Urbino del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010 come rinnovato il 18 luglio 2018

Oggi 19 settembre 2019 presso la sede di Confindustria Marche Nord - sede territoriale di Pesaro Urbino

tra

ANCE Pesaro Urbino, rappresentata dal Presidente pro tempore Costanzo Perlini e da una delegazione costituita da Rodolfo Brandi, Valter Bucci, Giuseppe Mulazzani, assistiti dai funzionari di Confindustria Pesaro Urbino Valeria Bertani e Daniele Tanoni

e

FENEAL-UIL, nella persona di Christian Fioretti

FILCA-CISL, nella persona di Paolo Ferri

FILLEA-CGIL, nella persona di Gianluca Di Sante

preMESSO

- che l'ultimo Accordo integrativo della Provincia di Pesaro Urbino è stato sottoscritto il 25 luglio 2011 e che nel 2018 le OO.SS. hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dello stesso

- che nel corso del 2018 e del 2019, come peraltro negli anni precedenti, le Parti hanno mantenuto un intenso e continuo confronto sui temi di propria competenza, con particolare riguardo alla sostenibilità economica ed alla organizzazione degli Enti bilaterali

- che le Parti condividono la preoccupazione per il perdurare della difficile situazione del comparto edile, sia a livello generale, sia a livello locale, con l'assenza di convincenti segnali di ripresa da parte della committenza pubblica e privata e con la conseguente cessazione o ridimensionamento delle imprese e diminuzione del numero di lavoratori occupati

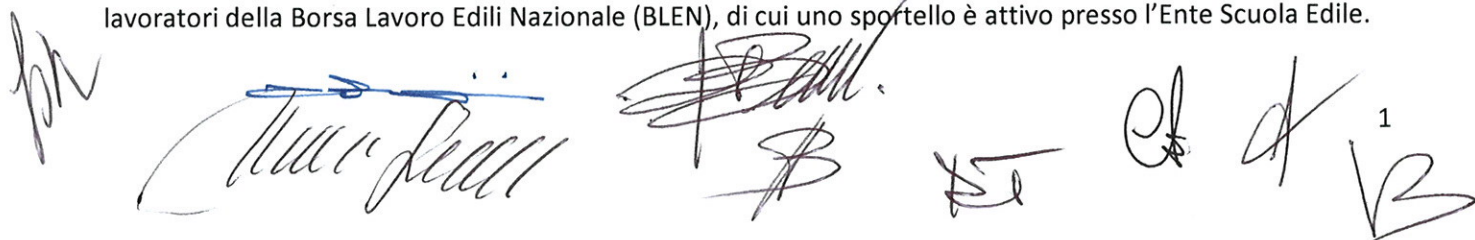
- che nonostante il negativo contesto economico, anche tenuto conto lungo intervallo di tempo intercorso rispetto all'ultimo contratto integrativo, le Parti intendono sottoscrivere un nuovo accordo che preveda un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori subordinato e direttamente collegato al miglioramento della situazione del comparto edile locale sulla base di precisi indicatori numerici territoriali ed aziendali

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

1 - Relazioni sindacali

Nell'ottica di un confronto continuo sulle tematiche di comune interesse, le Parti si incontreranno a cadenza almeno semestrale per analizzare l'andamento del settore edile provinciale, le dinamiche occupazionali desumibili dai dati della Cassa Edile, le problematiche inerenti gli appalti di opere pubbliche, le principali questioni del mercato del lavoro.

Le Parti sono reciprocamente impegnate, tramite azioni appropriate, alla promozione presso imprese e lavoratori della Borsa Lavoro Edili Nazionale (BLEN), di cui uno sportello è attivo presso l'Ente Scuola Edile.



Le Parti costituiranno entro 30 giorni una commissione tecnica bilaterale, composta di tre rappresentanti per Parte, per la definizione di un testo organico ed aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino alla data odierna.

2 - Formazione

Le Parti riconoscono come la formazione dei lavoratori sia un fattore strategico per migliorare le opportunità di sviluppo delle imprese, anche con riferimento a nuove metodologie di costruzione e nuovi materiali, nell'ottica dell'edilizia sostenibile. Per tale motivo, si impegnano a rendere la Scuola Edile un'Agenzia formativa sempre più efficiente nel fornire ad imprese e lavoratori occasioni di formazione, anche nell'ambito di progetti sinergici con il mondo della scuola, dell'Università, della ricerca scientifica.

3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Le Parti giudicano favorevolmente l'attività svolta in questi anni dall'RLST costituito nel territorio ed inquadrato nell'ambito del sistema bilaterale. Per questo motivo, le Parti confermano il modello di RLST provinciale ed il suo sistema di finanziamento, come previsto negli accordi sindacali del 27 aprile 2010 e 10 giugno 2013.

4 - Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° ottobre 2019 l'indennità sostitutiva di mensa, come disciplinata dall'art. 15 dell'Accordo integrativo provinciale del 20 gennaio 2003, è fissata nell'importo giornaliero di € 8,00.

A partire dal gennaio 2021 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa verrà annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi ISTAT rispetto all'anno precedente.

5 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è istituito un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), di cui agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, così come rinnovato il 18 luglio 2018.

Ferma la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, le Parti specificano, sulla base delle prerogative ad esse attribuite, le seguenti regole.

L'EVR è determinato nella misura percentuale del 4% dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale alla data del 1° luglio 2018.

I quattro indicatori che determineranno l'EVR, ciascuno con valore ponderale del 25%, sono:

- numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro
- massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro
- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro
- numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro

Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per una verifica dell'andamento dei quattro indicatori e la verifica avrà a riferimento la media aritmetica triennio su triennio riferita a:

Triennio 2019/2018/2017 su 2018/2017/2016

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the far left is a signature that appears to be 'Pon'. To its right is a large, stylized signature. Further right are several sets of initials, including 'VB', 'CB', and 'A'. On the far right, there is a small number '2' followed by another signature.

Triennio 2020/2019/2018 su 2019/2018/2017

Triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018

Gli anni presi a riferimento per la verifica dell'andamento dei parametri si riferiscono all'anno di bilancio Cassa Edile, compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre, in considerazione del fatto che tutti i parametri riguardano dati derivanti e desumibili dal bilancio dell'Ente.

L'EVR non avrà alcuna incidenza sugli istituti retributivi indiretti e sul TFR e non costituirà base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. L'EVR verrà erogato in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso che l'EVR venga erogato dall'impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d'affari IVA, la somma a titolo di EVR potrà essere assoggettata al regime fiscale agevolato di cui alla Legge 29 dicembre 2015 n. 2018 e successive modificazioni.

Dichiarazione comune sul trasporto dei lavoratori

Le Parti concordano sull'opportunità che le imprese si attrezzino per assicurare il trasporto dei lavoratori tra un cantiere e l'altro cui siano assegnati, anche all'interno del medesimo Comune.

6 - Decorrenza e durata

Il presente accordo integrativo provinciale avrà decorrenza a partire dal 1° ottobre 2019, salvo per quanto riguarda l'EVR e scadrà il 30 settembre 2022. Nel caso non venga disdetto da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente per ulteriori 12 mesi e così a seguire.

ANCE Pesaro Urbino

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL